

(N. 889-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 marzo 1955
modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1563)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 DICEMBRE 1955

Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti
nel piano regolatore di Messina.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito dal seguente:

« Con avviso da pubblicare a norma dell'articolo 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni, esclusi i cantinati, compresi nel comparto, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese di gara ».

Art. 2.

L'articolo 130 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, è sostituito dal seguente:

« Ove non si addivenga ad una assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, una seconda gara, nelle forme della prima, fra i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'articolo 123 ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

« Con avviso da pubblicare a norma dell'articolo 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni, compresi nel comparto, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese di gara ».

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.